



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28, del 15/11/2021;

Art. 1 – Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione delle palestre di proprietà comunale e di quelle annesse a istituti scolastici, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 517/1977, dell'art. 89 del Dlgs n. 297/1994, dell'art. 12 della legge n. 23/1996.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

Art. 2 – La classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- A. impianti aventi rilevanza economica
- B. impianti senza rilevanza economica

Fanno parte della categoria A – impianti aventi rilevanza economica – gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività, delle iniziative che vi si svolgono e per l'ampiezza dell'utenza servita, sono produttivi di utili. Fanno parte della categoria B – impianti senza rilevanza economica – quegli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili ed alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione e pertanto non in grado di produrre utili.

Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sono classificati come da elenco allegato (ALLEGATO A).

Art. 3 – Modalità di affidamento degli impianti

Qualora l'Amministrazione Comunale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione viene affidata con le modalità indicate nei successivi commi.

1. Ai sensi della L.R. 27/2006 gli impianti di categoria A vengono affidati mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità secondo i criteri di cui all'art. 3 della L.R. 27/2006.
2. Gli impianti di categoria B possono essere affidati in gestione ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, società a capitale interamente

pubblico allo scopo costituite o ai diretti utilizzatori degli impianti stessi ai sensi dell'art. 5 c. 2 e 3 della L.R. 27/2006.

3. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale della Lombardia n. 27/2006, art. 2, la gestione degli impianti sportivi comunali è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.
4. Per la gestione di impianti aventi rilevanza economica che per dimensioni ed altre caratteristiche richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui all'articolo precedente devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali tecnici necessari.
5. L'affidamento della gestione degli impianti aventi rilevanza economica a soggetti diversi dalle società partecipate del Comune nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito della procedura pubblica di selezione esperita tra i soggetti di cui al precedente punto n. 3, viene affidata nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità mediante una procedura ad evidenza pubblica che contempli i criteri di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 27 del 14/12/2006.
6. La gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica nel caso in cui non sia effettuata da società partecipate dal Comune può essere concessa mediante affidamento diretto dell'incarico ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili e società a capitale interamente pubblico costituite dall'Amministrazione Comunale o essere affidata, quando per caratteristiche e dimensioni richiedono una facile gestione con costi esigui, per lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali, ai fruitori stessi.

Art. 4 – Tipologia di utilizzo delle strutture

Le tipologie di utilizzo delle strutture da parte di terzi sono le seguenti:

- a. concessione in uso palestre
- b. concessione per la gestione

Art. 5 – Programmazione delle concessioni in uso

1. La programmazione e la concessione in uso di palestre, per lo svolgimento di tutte le attività previste nelle stesse, competono all'Ufficio gestione patrimonio comunale, sulla base delle indicazioni previste nel presente regolamento e delle

norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e 11 gennaio 1996 n. 23 o alle eventuali convenzioni sottoscritte con altri Enti avendo riguardo del criterio del massimo utilizzo.

2. Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

Art. 6 – Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

1. Le concessioni in uso finalizzate allo svolgimento di attività programmate hanno durata annuale (annualità sportiva – settembre/giugno).
2. Le concessioni vengono rilasciate dall'Ufficio Gestione del patrimonio comunale o dal gestore degli impianti in caso di affidamento del servizio a terzi, secondo un ordine di precedenza volto a favorire, in ordine di priorità:
 - a. Le società/associazioni regolarmente affiliate alle Federazioni e agli Enti di promozione sportiva, competenti per la disciplina svolta, riconosciuti dal CONI;
 - b. Le società/associazioni, la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva ed alla diffusione dell'educazione motoria dei settori giovanili;
 - c. Le società/associazioni, la cui attività è finalizzata alla pratica sportiva ed alla diffusione dell'educazione motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - d. Le associazioni e società, con sede a Varzi e praticanti l'attività da più tempo sul territorio varzese;
 - e. Le associazioni e società, con sede a Varzi, iscritte a campionati di più elevata categoria;
 - f. Le società amatoriali con sede a Varzi;
 - g. I gruppi di praticanti attività sportiva a qualsiasi titolo costituiti (solo se disponibili spazi);
3. Non potrà essere concesso:
 - Più di un impianto in esclusiva ad una singola società o associazione. Eventuali eccezioni saranno valutate e, nel caso ci fossero più richieste dello stesso impianto, si procederà all'assegnazione secondo le priorità dettate dal precedente punto 2;

- L'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto;
 - L'uso degli impianti a società o associazioni che non siano in regola con il pagamento delle tariffe stabilite relative all'anno sportivo precedente a quello dell'assegnazione degli spazi o che, avendo chiesto una rateizzazione dei pagamenti, non abbiano ottemperato puntualmente al versamento delle rate. Ad ogni società o associazione non potrà essere concessa più di una dilazione di pagamento nello stesso periodo.
4. Le palestre scolastiche possono essere utilizzate in un orario non coincidente con le attività educativo-didattiche curricolari ed extra curricolari preventivamente stabilito in collaborazione con il dirigente scolastico. Le attrezzature ivi esistenti, restano a completa ed esclusiva disposizione della scuola.
 5. Per le tariffe di utilizzo degli impianti si rimanda al successivo art. 16.

Art. 7 – Modalità per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti devono presentare istanza, entro il mese di maggio di ogni anno, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Gestione del patrimonio comunale e reperibile sul sito del Comune o dal gestore del servizio, che provvederà di norma alle assegnazioni entro il 31 luglio dello stesso anno e comunque prima dell'inizio della stagione sportiva.
2. La società assegnataria è tenuta a sottoscrivere per accettazione le condizioni che regolano la concessione degli spazi e, in caso di sopravvenuta rinuncia, a comunicarla tempestivamente al soggetto gestore.

Art. 8 – Obblighi del soggetto assegnatario

In relazione all'utilizzo dei locali, il soggetto assegnatario si assume i seguenti obblighi:

1. Indicare il nominativo e numero di telefono del responsabile dell'utilizzo dei locali quale referente.
2. Osservare incondizionatamente l'applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, manlevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale ed il Dirigente Scolastico.
3. Le Associazioni devono utilizzare materiali ed eventuali attrezzature proprie, sia

didattiche, sia di primo soccorso.

4. Il soggetto assegnatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti che sotto qualsiasi forma vengono emanate dalle Pubbliche Autorità indipendentemente dalle norme prescritte dal presente regolamento.

Eventuali sanzioni previste dalle vigenti leggi sono a carico del contravventore, manlevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Il soggetto assegnatario deve garantire:

1. La realizzazione delle attività per cui ha richiesto la concessione.
2. Il rispetto, per i propri operatori, degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale ed assicurativo del settore.
3. Idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dell'attività potrebbero derivare all'edificio, al personale, ai fruitori, a terzi (anche negli spazi esterni di pertinenza dell'edificio della palestra), alle cose in ogni modo coinvolte e contro il furto (in caso di eventuali strumentazioni di proprietà del concessionario lasciate temporaneamente depositate nei locali della palestra).
4. Il rispetto della normativa in materia di sicurezza per quanto attiene alla propria sfera giuridica.
5. Per tutto il tempo di utilizzo degli impianti, la società assegnataria deve garantire la presenza continua di un adulto responsabile del corretto svolgimento delle attività.
6. Deve inoltre garantire, al fine di tutelare le fasce più deboli, una quota di posti pari al 5% del totale disponibile da destinare gratuitamente alle famiglie di Varzi in condizioni di difficoltà economiche su segnalazione dei servizi sociali o dell'istituzione scolastica.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dall'Ufficio gestione del patrimonio comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.

La decadenza della concessione è preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei dal 1) al 6) del presente articolo 8.

Si considera decaduto dalla concessione il concessionario che sia contravvenuto alle leggi vigenti.

Art. 9 – Verifica delle strutture assegnate

In qualsiasi momento, senza alcun tipo di preavviso, l'Ufficio Gestione del patrimonio

comunale, tramite un suo delegato, è autorizzato a verificare non solo lo stato di conservazione dell'immobile ma anche se l'attività svolta corrisponda a quella dichiarata per poter ottenere la concessione in essere.

Se si dovessero riscontrare delle gravi anomalie rispetto ai comportamenti di cui al primo comma, la concessione può essere immediatamente revocata senza alcun rimborso da parte del Comune, neppure di eventuali canoni già corrisposti.

Art. 10 – Uso straordinario

1. Utilizzazione occasionali e straordinarie delle palestre comunali, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività programmate. Il Comune, si riserva comunque la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione ad utilizzare i locali in occasione di particolari iniziative che dovessero richiedere la disponibilità degli stessi in orario diverso da quello consueto, consapevole che le Associazioni che usufruiscono delle palestre scolastiche non devono in alcun modo limitare o intralciare alcun tipo di attività o iniziativa promossa dall'istituzione scolastica.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto.
3. Nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione della palestra richiesta. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

Art. 11 – Divieto di sub - concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo gli assegnatari possono effettuare una sub-concessione anche parziale e o gratuita, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione ottenuta.

Art. 12 – Rispetto degli impianti e delle attrezzature

1. Gli assegnatari s'intendono obbligati ad osservare ed a far osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - a) Rispettare gli orari di apertura e chiusura;
 - b) Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i

- beni di proprietà del Comune;
- c) Mantenere nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune;
2. Gli assegnatari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.

Art. 13 – Installazioni particolari

1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, gli assegnatari, previa specifica autorizzazione, devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e monitoraggio delle attrezzature necessarie.
2. L'assegnatario si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.
3. Le opere di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare le disponibilità dell'impianto per altre attività.

Art. 14 – Tariffe d'uso

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli assegnatari il pagamento delle tariffe orarie approvate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 15 – Rinunce

1. Tutte le ore assegnate annualmente devono essere attentamente verificate dalle società assegnatarie che possono eventualmente disdettare con formale comunicazione scritta all'ufficio gestione del patrimonio entro la data del 30 settembre.
2. In difetto vengono addebitate tutte le ore assegnate.
3. I concessionari, nel caso della stagione sportiva, possono recedere

dall'assegnazione completa dell'impianto solo previa richiesta scritta motivata indirizzata all'ufficio gestioni del patrimonio.

4. Non sono ammesse rinunce temporanee.

Art. 16 - Modalità di pagamento

1. La riscossione delle quote di utilizzo avverrà in due rate semestrali pagabili entro il 15 dicembre la prima ed il 15 giugno la seconda per le utilizzazioni annuali, mentre per gli altri usi verrà corrisposta all'atto dell'autorizzazione.
2. La corresponsione delle tariffe è dovuta sulla base degli orari settimanali concessi e non sono previste riduzioni per il mancato utilizzo dell'impianto da parte dei concessionari. E' fatta salva l'esenzione dal pagamento del corrispettivo in caso di sospensione dell'attività stabilita dall'Amministrazione Comunale o altro soggetto che ne ha titolo.
3. Le ore sospese dall'Amministrazione Comunale sono dove possibile recuperate ovvero conguagliate al termine della stagione sportiva.
4. I versamenti possono essere effettuati a mezzo di:
 - ordine d'incasso per il Tesoriere Comunale, inviato dall'Ufficio Ragioneria, con il quale presentarsi per il pagamento direttamente presso lo sportello di Tesoreria;
 - conto corrente postale intestato al Comune di Varzi – servizio tesoreria;
 - bonifico bancario a favore del Comune di Varzi;
 - assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Varzi, da versarsi presso il Tesoriere Comunale;Per tutte le forme di pagamento diverse dall'emissione dell'ordine di incasso, è obbligatoria un'esauriente descrizione della causale del versamento.
5. Qualora il concessionario non provveda al pagamento entro il termine previsto, l'Ufficio provvede ad emettere sollecito di pagamento e, in caso di esito negativo, il Comune si riserva di revocare la concessione data, previo accordo con la società concessionaria di possibile rateizzazione.
6. Le associazioni sportive con sede a Varzi i cui fruitori sono solo soggetti diversamente abili, usufruiranno delle palestre assegnate in modo gratuito.

Art. 17 – Sospensione e revoca dell’Assegnazione

1. Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d’assegnazione, per manifestazioni promosse dall’Amministrazione Comunale e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d’uso, né dal Comune.
2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell’atto di Concessione, il comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l’obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.
3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di pubblico interesse.
4. Il Comune revoca le concessioni d’uso ovvero non procede a rilasciare concessioni d’uso quando i concessionari o i richiedenti risultino:
 - a) Morosi nel pagamento delle tariffe d’uso;
 - b) Trasgressori delle norme del presente regolamento;
 - c) Responsabili di danni intenzionali o derivanti da negligenza alle strutture degli impianti sportivi, ai quali sia stata fatta formale contestazione scritta da parte degli uffici comunali.

Art. 18 – Attrezzature e beni mobili

1. E’ fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni e o modifiche agli impianti e alle strutture in essi contenuti.
2. Nessuna delle attrezzature contenute nelle strutture in uso alle società può essere alienata o distrutta.

Art. 19 - Accettazione Regolamento

Al momento della consegna gli assegnatari dichiarano di conoscere ed accettare le norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative e i regolamenti che disciplinano l'attività comunale.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il Presente regolamento entra in vigore all'esecutività della delibera di adozione.

ALLEGATO “A” – REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI

Impianti sportivi senza rilevanza economica

CATEGORIA B

- Palestra Istituto Comprensivo P. Ferrari – Via Circonvallazione n. 3 – Varzi
- Palestra Scuola Elementare di Varzi – Via G. Mazzini n. 13 – Varzi
- Palestra Comunale Piazza della Fiera 26/B - Varzi